

SETTORE AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

RELAZIONE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D. L.VO 267/2000.

Dall'esame della gestione del Bilancio 2011 effettuata dal Servizio Finanziario in collaborazione con i vari Servizi, si sono confermate le difficoltà di una gestione che risente del pessimo andamento economico del Paese da cui scaturisce un difficile equilibrio fra le entrate e le spese in uno scenario sempre più penalizzante per l'Ente Locale.

Anche nel 2011 è stato sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ... , fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani bloccando ogni autonomia impositiva per gli enti locali. In tale immobilismo del prelievo fiscale tuttavia il Comune di Campegine ha focalizzato la propria attività sul recupero di gettito fiscale derivante da un'intensa attività di controllo sia sui tributi locali che sull'attività di collaborazione con l'agenzia delle Entrate al fine di concorrere all'attività di accertamento tributario e contributivo dell'Agenzia stessa.

Per quanto concerne i tributi locali è stata aggiudicata la gara gestita in forma associata dall'Unione Val D'Enza per i comuni di Campegine, Sant'Ilario D'Enza, San Polo D'Enza per l'imposta di pubblicità affidando il servizio nuovamente ad AIPA di Milano con un aggio che passa dal 25,50% al 15,51% determinando un sensibile incremento di gettito. Relativamente all'attività di accertamento ICI, che nell'anno 2011 si sta concentrando in particolare sulle aree fabbricabili e sui fabbricati rurali, incombono le incertezze derivanti dall'approvazione dell'art. 7 del Decreto Sviluppo; ne consegue che i fabbricati che rispettano i requisiti della ruralità di cui all'articolo 9 del Dl 557/1993 dovranno essere iscritti nelle categorie catastali individuate dalla Cassazione, ovvero A/6 e D/10, entro il 30-settembre-prossimo.

Passa in secondo piano, quindi, la norma contenuta nel Ddl sulla montagna che introduceva un'ulteriore interpretazione dell'articolo 5 del Dl 504/92 (Ici) secondo la quale, più semplicemente, i fabbricati rurali, qualora rispettassero i requisiti di cui all'articolo 9 del Dl 557/93 indipendentemente dalla classificazione catastale loro attribuita, erano comunque esclusi dall'imposta comunale. Invece, l'articolo 7, commi 2bis-2quater, del decreto Sviluppo prevede ora un nuovo adempimento e cioè una comunicazione da presentare all'agenzia del Territorio corredata da un'autocertificazione nella quale il richiedente attesti che il fabbricato rurale rispetti da almeno cinque anni e ininterrottamente i requisiti di cui al Dl 557/93. Entro il 20 novembre l'agenzia del Territorio deve, previa verifica dei requisiti, convalidare le autocertificazioni presentate e attribuire la categoria A6 o D10. Tuttavia, va detto che l'Agenzia può rifiutare la domanda predisposta dal contribuente entro il 20 novembre 2012, mediante provvedimento motivato, e in tal caso il contribuente dovrà versare le imposte dovute nonché gli interessi e le sanzioni raddoppiate.

Con l'introduzione di questo "riaccatastamento" il legislatore conferma pertanto l'orientamento della Corte di cassazione che vuole la ruralità vincolata anche alla categoria catastale. A questo punto, per individuare le costruzioni destinarie di questa disposizione, è necessario dividere i fabbricati rurali in due categorie:

1) quelli segnalati in mappa nel catasto terreni per i quali non scatta l'obbligo di farli transitare nel catasto fabbricati;

2) I fabbricati rurali già iscritti nel catasto fabbricati, che, a loro volta, devono essere scomposti in due categorie: quelli accatastati nelle categorie A6 e D10 per i quali nulla deve essere fatto, e i fabbricati classificati in altre categorie per i quali invece è necessario attendere l'eventuale presentazione di domanda di variazione.

I casi di costruzioni rurali iscritte in catasto in categorie diverse da A6 e D10 nel territorio di Campegine non sono numerosi ma si tratta soprattutto di realtà produttive importanti e attorno a questa partita si registrano volumi di recuperi significativi che al momento non è possibile stimare. Inoltre, la sussistenza da almeno un quinquennio dei requisiti sembra avere il significato di fornire effetto retroattivo alla classificazione catastale rurale, con soluzione quindi delle controversie pendenti in materia di recupero/rimborso dell'imposta comunale.

L'approvazione inoltre del PSC prevista nel corso del 2011 è rinviata alla fine dell'anno e ciò impedirà fino a quel momento di valorizzare aree in base allo strumento urbanistico generale approvato dal Comune, determinando un minore introito sull'ICI ordinaria per l'anno in corso.

Per quanto concerne invece la TARSU sta giungendo alla fase finale il lavoro di incrocio dei dati posseduti dal Comune sulla base delle dichiarazioni dei contribuenti ed i dati catastali al fine di dare applicazione alla legge Finanziaria 2005 (L. 311/2004). Come noto, infatti, l'art.1, comma 340, della legge 311/2004 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria (quindi rientranti nei gruppi catastali A, B e C), la superficie di riferimento, ai fini della Tarsu, non può essere inferiore all'80% della superficie catastale. A tal fine, la medesima disposizione normativa prevede che i Comuni provvedano a modificare d'ufficio le superfici denunciate dai contribuenti ai fini della Tarsu, che risultino inferiori alla predetta percentuale, dandone comunicazione agli interessati.

L'ufficio ha proceduto con l'invio delle comunicazioni ai contribuenti dando priorità al comparto produttivo e commerciale per poi passare anche alle abitazioni civili.

Il tema dell'equità fiscale ed il recupero dell'evasione è perseguito a 360 gradi infatti continua la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate al fine di concorrere all'attività di accertamento tributario e contributivo dell'Agenzia stessa ; a tal fine, diverse sono le segnalazioni inviate dal Comune all'agenzia ed alcune si sono rivelate significative, in particolare si è in attesa di conoscere l'esito di un ricorso attivato dal contribuente a fronte dell'emissione dell'atto di accertamento, di consistente importo, da parte dell'agenzia dell'entrate.

Per quanto concerne i trasferimenti erariali la Legge Finanziaria 2011 conteneva già misure pesantissime per i Comuni soggetti a patto di stabilità con una riduzione dei trasferimenti correnti di 1,5 miliardi di € per il 2011 e 2,5 miliardi di € annui dal 2012. Per il Comune di Campegine i trasferimenti erariali di parte corrente hanno subito un taglio secco di 98.464,87 euro che ha comportato necessariamente una riduzione di pari importo della spesa corrente; inoltre in applicazione del federalismo fiscale municipale il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha previsto per l'anno 2011 la fiscalizzazione della

maggior parte dei trasferimenti erariali nonché le risorse ancora dovute a titolo di trasferimenti erariali non fiscalizzati. I trasferimenti erariali fiscalizzati sono destinati a confluire:

- in un Fondo sperimentale di riequilibrio alimentato con il gettito, o quote di gettito, di alcuni tributi attribuiti ai comuni e relativi ad immobili ubicati nei relativi territori;
- nella compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.

In tale nuovo quadro normativo permangono ancora incertezze sulla sorte di alcuni trasferimenti minori che potrebbero essere o meno oggetto di fiscalizzazione, anche se da più parti vi è la rassicurazione che tale passaggio avverrà a gettito invariato.

Per quanto concerne i trasferimenti regionali e provinciali al momento del controllo non sono pervenute comunicazioni di assegnazione degli stessi pertanto si confermano le previsioni iniziali.

Le entrate relative alla gestione dei servizi registrano una leggera contrazione sia per quanto concerne i servizi scolastici sia per quanto concerne i servizi agli anziani legati spesso ad una diminuzione della richiesta di fruizione di servizi;

In merito agli utili delle partecipate si conferma la distribuzione dell'utile Iren S.p.a. nella stessa misura dello scorso anno, una modestissima quota di Piacenza Infrastrutture (€ 478,00) e il mancato riparto del dividendo da parte di Agac Infrastrutture SpA avendo deliberato la sospensione della distribuzione dei dividendi fino al 2014 a fronte di investimenti in impianti fotovoltaici sugli edifici di proprietà dei comuni soci. Ciò ha determinato una consistente minore entrata rispetto alle previsioni iniziali.

E' stato rinnovato l'affidamento dell'incarico esterno di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente alla ditta Sorit S.p.a di Ravenna e anche su questo fronte sono intervenute importanti novità. Dal 13 luglio 2011 infatti è entrata in vigore la Legge n. 106/11 di conversione del decreto sviluppo, che detta una disciplina nuova e rivista a cui gli enti impositori dovranno attenersi. Tale riforma si caratterizza per le notevoli garanzie in capo ai contribuenti e a decorrere dal 1° gennaio 2012, la società Equitalia Spa cessa di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate e conseguentemente i comuni effettueranno direttamente la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. Sempre dalla stessa data, i comuni effettueranno direttamente anche la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali secondo specifiche modalità.

Le principali novità inoltre riguardano l'innalzamento del limite di 20mila euro (non più 8mila) affinché l'ente creditore possa iscrivere l'ipoteca sull'abitazione principale del contribuente moroso ed è modificata anche la procedura propedeutica all'iscrizione ipotecaria.

La riforma è intervenuta anche sui piccoli debiti, ossia inferiori ai 2mila euro, che per l'Ente rappresentano la maggior parte degli importi, prevedendo che le azioni cautelari vengano precedute dall'invio di almeno due preavvisi di pagamento. I due preavvisi dovranno essere spediti con posta ordinaria ad almeno 6 mesi di distanza l'uno dall'altro. La modifica introdotta dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione in del d.l. sviluppo 13 maggio 2011, n. 70 rappresenta davvero una modifica epocale per la fase esecutiva del procedimento di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali. Ben

difficilmente, senza l'organizzazione aziendale di Equitalia spa e delle società partecipate (i vecchi concessionari dei servizi riscossione tributi) e senza "tutti" gli strumenti espropriativi offerti dal d.p.r 602/73 sarà possibile domani anche solo sperare di pareggiare o superare le pur basse percentuali di riscossione. Viene facile pensare che dal 2012 chi pagherà in fase esecutiva lo farà per lo più per propria intima convinzione e non tanto per il timore di una effettiva ed efficace azione esecutiva.

Per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione previsti nella misura di € 150.000,00 ed applicati in sede previsionale alla gestione corrente nella misura del 73,33 % (€ 110.000,00) stanno registrando un trend al di sotto delle attese ma essendo entrate che non presentano caratteristiche di regolarità la situazione deve essere rivalutata nei prossimi mesi, non escludendo tuttavia la possibilità di arrivare ad all'applicazione massima del 75% come previsto dall'art. 2 co. 8 Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Altra importante novità riguarda il patto di stabilità interno per l'anno 2011/2013 che ha visto rivoluzionato il sistema di determinazione assumendo come base di calcolo la media degli impegni della spesa corrente registrata nel triennio 2006/2008 ed applicando le percentuali previste dal co. 88 della legge di stabilità. Con delibera consiliare n. 17 del 16/6/2011, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 2011 che detta misure correttive del nuovo patto di stabilità interno 2011 si è provveduto a rideterminare l'obiettivo per l'anno in corso. Entro il 15 settembre inoltre è stata inviata la richiesta alla Regione di partecipazione al patto regionale sulla base dei criteri di cui alla delibera G.R. n.... del..... ed entro il 31 ottobre si conosceranno le quote attribuite a ciascun comune richiedente.

Il monitoraggio delle voci rilevanti ai fini del patto di stabilità è comunque obiettivo costante nell'attività dell'ufficio e si ritiene per l'anno 2011 raggiungibile l'obiettivo rideterminato.

Sul fronte delle uscite significativi sono gli effetti che la manovra finanziaria per l'anno 2011 ha prodotto che si possono riassumere:

- Riduzione dei costi degli apparati amministrativi:
 1. Riduzione del 10% delle indennità e compensi ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo;

- Riduzioni delle seguenti spese, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009:
 1. studi e consulenze: 80%
 2. relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità: 80%
 3. spese di rappresentanza: 80%
 4. sponsorizzazioni: 100%
 5. missioni: 50%
 6. formazione: 50%
 7. acquisto, manut., noleggio, esercizio autovetture: 20%

Tutto ciò, sommato alle insostenibili disposizioni ed interpretazioni in materia di gestione del personale, sta comportando notevoli difficoltà nella gestione quotidiana dell'attività amministrativa e nella gestione dei servizi.

Complessivamente si può affermare che l'impegno di tutti i settori al fine di contenere le spese è risultato particolarmente evidente in quanto gli impegni assunti sono mantenuti nell'ambito delle previsioni iniziali con ben poche eccezioni legate a circostanze imprevedibili. Si sottolinea tuttavia la necessità di contenere ulteriormente i budget assegnati a ciascun settore in via prudenziale al fine di fronteggiare le difficoltà sul fronte delle entrate come già evidenziato.

Altro aspetto importante dell'attuale situazione finanziaria è rappresentata dal calo drastico di risorse finanziarie da destinare agli investimenti sia sul fronte dei privati con la contrazione degli oneri di urbanizzazione, convenzioni urbanistiche ecc., sia per quanto concerne le contribuzioni provinciali e Regionali.

A conclusione di quanto sopra esposto si può presumibilmente affermare che pur nella difficoltà di un Bilancio che riflette a livello locale tutte le problematiche che le economie mondiali stanno attraversando e nell'incertezza normativa che caratterizza soprattutto le entrate per l'anno 2011, si sta configurando una gestione equilibrata delle Entrate e delle Uscite, sia nella gestione di competenza che nella gestione dei residui, tale da far prevedere quantomeno un pareggio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO